

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1310 del 18/03/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA DOGGY MEAL SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO (PR) LOC. CASTELGUELFO VIA TORCHIO, N. 55 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP N. 127/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1366 del 18/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo con nota prot. n. 6320 del 25/06/2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/92189 del 26/06/2020), presentata dalla Ditta DOGGY MEAL SRL, nella persona del Sig. Luca Bassi in qualità di Legale rappresentante, con sede legale sita in via Nazionale Ovest 33/A Comune di Collecchio (PR) CAP 43044 e stabilimento sito ubicato in comune di Fontevivo (PR), Via Torchio, n. 55 Loc. Castelguelfo CAP 43010 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato opportuna documentazione tecnica;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "preparazione e confezionamento di cibo per animali da compagnia";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2020/94523 del 01/07/2020 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 13/07/2020 prot. n. 7080 ed acquisita a protocollo Arpae in data 13/07/2020 prot. PG/2020/100233;
- che l'istanza alla data del 13/07/2020 risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da parte di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/102614 del 17/07/2020;
- la richiesta di integrazioni formulata da Arpae SAC in data 05/08/2020 prot. n. PG/2020/113387 su indicazione di quanto richiesto da AUSL Str. Organizz Terr. S.I.S.P. SUD-EST con nota prot. n. 44857 del 28/07/2020 (prot. Arpae PG/2020/108466 del 28/07/2020) e da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma servizio ST con nota prot. n. PG/2020/111503 del 03/08/2020;
- la documentazione integrativa in risposta a quanto richiesto da AUSL fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 07/08/2020 prot. n. 8223, acquisite a protocollo Arpae PG/2020/114658 del 07/08/2020;
- la richiesta di proroga formulata dalla Ditta trasmessa dal SUAP in data 26/08/2020 prot. n. 8782 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2020/122447 del 26/08/2020, concessa dal SUAP in data 31/08/2020 prot. n. 8939 (prot. Arpae PG/2020/124473 del 31/08/2020);
- il completamento della documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 12/10/2020 prot. n. 10954, acquisite a protocollo Arpae PG/2020/146979 del 13/10/2020;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG-2020-149087 del 16/10/2020;
- la richiesta di perfezionamento delle integrazioni formulata da AUSL con nota prot. n. 63130 del 22/10/2020 acquisita a protocollo Arpae PG/2020/154040 del 26/10/2020;
- la richiesta di convocazione di CDS sincrona avanzata da Arpae ST PG/2020/156984 del 30/10/2020;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fontevivo del 11/11/2020 prot. n. 12358 (prot. Arpae PG/2020/163518 del 11/11/2020), espresso anche in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il*

punto 79 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994", allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- la conferenza di servizi sincrona convocata con nota prot. n. PG/2020/159207 del 04/11/2020 e tenutasi in data 16/11/2020 in modalità videoconferenza, il cui verbale risulta depositato agli atti;
- le integrazioni volontarie della Ditta e trasmesse dal SUAP in data 20/01/2021 prot. n. 694 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2021/8623 del 20/01/2021;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fontevivo in sede di conferenza di servizi che *"... conferma la conformità urbanistica dell'insediamento e quindi il proprio parere favorevole prot. n. 12358 del 10/11/2020 (prot. Arpae PG/2020/163518 del 11/11/2020), per tutti gli aspetti di competenza.."*
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD-EST prot. n. 7403 del 04/02/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/18409 del 05/02/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2021/39007 del 12/03/2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato, nel modulo AUA, la presenza di *"...acque reflue domestiche...acque meteoriche di dilavamento..."* le quali recapitano in *"...rete fognaria...non soggette ad autorizzazione..."*;

all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge *"...Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta DOGGY MEAL SRL, con Legale rappresentante il Sig. Luca Bassi con sede legale sita in via Nazionale Ovest 33/A Comune di Collecchio (PR) CAP 43044 e stabilimento sito ubicato in comune di Fontevivo (PR), Via Torchio, n. 55 Loc. Castelguelfo CAP 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "preparazione e confezionamento di cibo per animali da compagnia" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate dal Comune di Fontevivo nel proprio parere prot. n. del 11/11/2020 prot. n. 12358, confermato in sede di Conferenza di Servizi sincrona del 16/11/2020, nel parere di AUSL Str. Organizz Terr. S.I.S.P. SUD-EST del 04/02/2021 prot. n. 7403, nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2021/39007 del 12/03/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E03, E05, E06 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E03, E05, E06, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E03, E05, E06, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- nella relazione di Arpae - ST di Parma prot. n. PG/2021/39007 del 12/03/2021 relativamente al paragrafo "EMISSIONI ODORIGENE" per quanto riguarda i controlli periodici nello specchio riassuntivo viene erroneamente riportata l'emissione "E01" al posto dell'Emissione "E03". Di seguito si riporta lo specchio corretto:

"...Si ritiene di definire il valore obiettivo come sotto rappresentato:

E03	5.000	OUE /m ³
Periodicità controllo	trimestrale per i primi due anni dall'atto autorizzativo	

..."

- per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontevivo espresso con nota prot. n. 12358 del 11/11/2020 e confermato in sede di Conferenza di Servizi sincrona del 16/11/2020 per tutte le matrici coinvolte come riportato nelle premesse.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Del Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD-EST;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 17999/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore Servizi Tecnici

Sportello Unico delle Imprese (D.P.R. del 07 settembre 2010, n. 160)
Sportello Unico dell'Edilizia (L.R. del 30 luglio 2013, n. 15)

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 10 Novembre 2020

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 127/2020/Fontevivo**
• **PARERE SERVIZI AMBIENTE, URBANISTICA E CLASSIFICAZIONE PER INDUSTRIA INSALUBRE;**

Richiedente: **DITTA DOGGY MEAL S.R.L.;**

Ubicazione immobile: **Loc. Castelguelfo - Strada Ronchi n. 55.**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data 25/06/2020 (Prot. 6329);

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per le emissioni in atmosfera e rumore, si esprime quanto segue:

Emissioni in atmosfera:

- l'area in cui è ubicata l'attività, ricade nell'ambito dell'art. 180 del vigente RUE – Sub-ambiti delle Attività Industriali (SAI), in zona urbanisticamente corretta e compatibile con le attività insediate;
- Si prende atto di quanto dichiarato nell'istanza di AUA con relativi allegati e planimetrie dei punti di emissione, in cui è presente il layout impiantistico e delle aree interne di lavoro con l'indicazione dell'ubicazione degli impianti;

Rumore:

- l'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V – Aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- Si prende atto della Valutazione previsionale d'impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica precisando che l'attività prevista sarà conforme ai limiti assoluti e differenziali di immissione nelle condizioni descritte durante il periodo diurno in cui saranno in funzione gli impianti. Vista la nota pervenuta da ARPAE ST in data 26/10/2020 prot. 11507 nella quale si prende atto del suggerimento del TCA che considerata la complessità dell'impianto, suggerisce di eseguire durante l'effettiva attività, uno specifico monitoraggio acustico con rilievi fonometrici al fine di valutare le condizioni di esercizio con i livelli sonori indotti dell'impianto con la conformità dei limiti vigenti e nel caso non rientri valutare la necessità di eventuali opere di mitigazione acustica.

Lo scrivente ufficio per quanto di competenza esprime pertanto **parere favorevole** condizionatamente ai pareri di competenza e prescrizioni rilasciate da parte degli enti AUSL e ARPAE.

Il Responsabile del Settore
Arch. Marisa Pizzi
(documento firmato digitalmente)

Il Sindaco
Tommaso Fiazza
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0007403
DATA: 04/02/2021
OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 127/2020/Fontevivo - DOGGY MEAL S.R.L. - Domanda di autorizzazione unica ambientale - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0007403_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	6E5EFA61FDE03B2BADC67D39E0A789E CB7BB6133C85809A3C22E593DE0E2F2D E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP COMUNE DI FONTEVIVO
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 127/2020/Fontevivo - DOGGY MEAL S.R.L. - Domanda di autorizzazione unica ambientale - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontevivo prot 1109 del 28.01.2021 ed alla nota prot 694 del 20.01.2021, con cui sono state trasmesse le integrazioni volontarie, pratica SUAP 127/2020, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta DOGGY MEAL SRL per l'insediamento in Comune di Fontevivo – Via Torchio, 55, loc. Castelguelfo.

L'attività produttiva che la ditta intende svolgere è relativa alla produzione (preparazione e confezionamento) di mangime animale per cani e gatti.

Valutata la documentazione presentata si prende atto che l'attività produttiva sarà svolta solo all'interno dei locali, già in possesso del numero di riconoscimento ABP5689 rilasciato ai sensi della Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 14738/2013.

Nello specifico la ditta dichiara di escludere dalla pratica AUA le attività in progetto nella parte esterna del fabbricato (fasi da 1 a 7 del precedente Diagramma di flusso), in quanto la parte esterna sarà oggetto di nuova modifica dell'istanza non appena sarà possibile.

La rimodulazione interna ha comportato delle modifiche, in particolare l'intera fase lavorativa, dal carico del semilavorato premiscelato, alla grassatura della crocchetta sarà dotata di un impianto di aspirazione e abbattimento delle polveri, emissione E3.


Si prevede di inserire un impianto di aspirazione e abbattimento polveri sulla lavorazione di raffreddamento delle crocchette, emissione E06.

Si prende atto che è stato aggiornato lo "Studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene" in virtù delle modifiche apportate alle emissioni.

Dallo studio presentato e dagli esiti dei risultati delle ricadute odorigene espresse come 98° percentile dei valori orari presso tutti i ricettori individuati, non sono emerse delle criticità.

Si rileva come, nello studio modellistico è stato ipotizzato a carico della emissione E03 (portata 10000 Nm³/h) una concentrazione odorigena di 5.000 OUE/m³.

Si ricorda che nel precedente studio era stato adottato come valore di concentrazione odorigena per la sorgente E03 un valore input di 8200OUE/m³, a fronte di una portata prevista di 4000 Nm³/h.



Si ribadisce che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 79 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che sia effettuata, una volta in esercizio l'attività, per le emissioni E03 ed E06, una analisi puntuale a camino delle emissioni odorigene, con cadenza inizialmente trimestrale, al fine di verificare l'effettivo valore di concentrazione odorigena a camino, al momento solo ipotizzato.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 127/2020 del Comune di Fontevivo (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **Doggy Meal S.r.l.**
sede legale in via Nazionale Ovest n. 33/A, Comune di Collecchio (Parma)
u.o. in Strada Torchio n.55, loc. Castelguelfo, Comune di Fontevivo (Parma)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA, e successive integrazioni, presentate dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“preparazione e confezionamento di cibo per animali da compagnia”**;
3. preso atto che nelle integrazioni volontarie, diversamente rispetto alla prima documentazione presentata, la Ditta dichiara *“di escludere dalla pratica AUA sopracitata le attività in progetto nella parte esterna del fabbricato (fasi da 1 a 7 del precedente Diagramma di flusso), la parte esterna sarà oggetto di nuova modifica dell'istanza non appena sarà possibile”*;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. si prende atto che saranno presenti 2 silos da 30 q per lo stoccaggio del prodotto finito, sui quali sarà presente solo una sfiato di sicurezza e che *“il caricamento dei silos (prodotti finiti) avverrà con elevatore a tazze (no caricamento pneumatico)”*;

si ritiene che

la Ditta **Doggy Meal S.r.l.**, il cui Gestore è Bassi Luca, con sede legale in via Nazionale Ovest n. 33/A nel Comune di Collecchio (Parma) e u.o. in Strada Torchio n.55, loc. Castelguelfo nel Comune di Fontevivo (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E03: - “Aspirazione tramoggia, estrusore, forno , grassatura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9,5	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - “Raffreddamento crocchette”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8.000	Nm ³ /h
---------------------------	-------	--------------------

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: “Impianto di combustione a metano con potenzialità pari a 1.240 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis, comma 1, dell'art. 268 della Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, ove tecnicamente possibile.

EMISSIONI ODORIGENE

Il Gestore dello stabilimento di cui all'oggetto ha inviato una relazione di impatto olfattometrico che si prefigge come obiettivo la valutazione delle ricadute di odore al suolo.

Per eseguire la valutazione olfattometrica è stato considerato, quale punto significativo dal punto di vista olfattometrico, il camino di emissione E03, relativo all'aspirazione della tramoggia, dello sfiato vapore, dell'estrusore, del forno di essiccazione e della grassatura a freddo.

Lo studio è stato impostato in conformità alle indicazioni riportate nelle Linee Guida di ARPAE Emilia-Romagna relative ai processi autorizzativi che fissano indirizzi comuni con l'obiettivo di minimizzare le criticità l'unica emissione potenzialmente odorigena individuata nel quadro emissivo che caratterizzerà l'attività produttiva. Trattandosi di futura emissione da attivare e non potendo conoscere preventivamente la concentrazione odorigena di tale emissione, la valutazione modellistica è stata impostata in ottica reverse-modeling. Tale approccio è applicato a quei casi per i quali risulta difficile individuare preventivamente (e/o analiticamente) un determinato valore di concentrazione odorigena quale input emissivo delle sorgenti oggetto di studio.

Come recettori sensibili alla molestia olfattiva sono stati considerati le abitazioni residenziali presenti nell'intorno dello stabilimento.

Preso atto che il Gestore, a seguito della valutazione olfattometrica condotta, considerati i parametri e i risultati ricavati dal modello di simulazione eseguito, non deduce l'immediata e assoluta necessità di un impianto di abbattimento odorigeno per l'emissione E03, si prescrive quanto di seguito riportato.

Il Gestore dovrà eseguire, in concomitanza con la messa a regime e successivamente con cadenza trimestrale una verifica analitica al fine di determinare le Unità Olfattometriche all'emissione E03, per i primi due anni di funzionamento dell'impianto.

Si ritiene di definire il valore obiettivo come sotto rappresentato:

E1	5.000	OU _E /m ³
Periodicità controllo	trimestrale per i primi due anni dall'atto autorizzativo	

Il valore obiettivo di cui sopra è da intendersi come parametro da utilizzarsi per la verifica dell'andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare percezioni olfattive a livello dei recettori e le indagini olfattometriche dovranno essere eseguite contestualmente ai monitoraggi periodici.

In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso di un eventuale superamento del valore obiettivo in uno dei monitoraggi periodici, il Gestore è tenuto a darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli e degli eventuali interventi di mitigazione intende adottare.

Nel caso in cui nei monitoraggi periodici il Gestore rilevi valori che si discostano significativamente dal valore utilizzato per le simulazioni, dovrà essere eseguita un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT di ARPAE Emilia-Romagna.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E03 - E05 - E06** debbono avere una **periodicità annuale**. Sull'emissione E03 dovrà essere effettuata anche la verifica analitica delle unità odorimetriche con cadenza trimestrale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Doggy Meal S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02667880344
Sede legale:	Via Nazionale Ovest n. 33/A, Collecchio (Parma)
Gestore:	Bassi Luca
Sede locale impianti:	Strada Torchio n.55, loc. Castelguelfo, Fontevivo (Parma)
Lat:	44°50'06.26"N
Long:	10°10'48.20"E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Preparazione e confezionamento di cibo per animali da compagnia
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [t/anno]

Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti finiti [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	9,5 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	317 kg/anno
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	166 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	166 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	357.539 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto
Bazzini Cristina	Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 17999/2020

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.